LEGISLATURA XVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 LUGLIO 1893

Come volete che noi ci prendiamo il gusto di turbare l'organismo dei Banchi meridionali, quando invece con questa legge si cerca di dar loro forza? Chi volete che venga fuori con Decreti di questo genere?

Questo Decreto verrà alla Camera prima della sua attuazione; poichè, lo ripeto, questa non potrà avvenire prima del 1º gennaio 1894.

Quindi ripeto che il Ministero ha inteso di esprimere il concetto che il Decreto Reale sarà presentato alla Camera prima che venga in attuazione; così questa sarà pienamente edotta in tempo.

Mi si domanda di dichiarare adesso quali sono i criteri del Governo, ma quando si dovesse dichiararli tanto varrebbe fare la legge.

Il Governo, per bocca dell'onorevole presidente del Consiglio, ha dichiarato che la materia è delicata, che essa è degna di studio, e quindi non si possono ora indicare i criterî precisi.

Si vuole la dichiarazione che il Decreto debba essere in armonia con l'articolo 3. Con questo articolo avete dato al Governo la facoltà di dare per Decreto Reale, sia durante il corso legale, sia dopo la cessazione di esso, le norme per il cambio dei biglietti. Il Governo certamente dovrà eseguire questa parte della legge; e non è presumibile che un Governo chiamato ad eseguire una legge, con un Decreto Reale dia norme che sono in antinomia con essa. (Oh! oh! — Rumori). Questo non è possibile. I Decreti Reali debbono essere tutti contemperati allo stesso concetto. Il Decreto Reale, che il Governo dovrà fare e che dovrà presentare alla vostra approvazione prima di essere eseguito, sarà un Decreto il quale s'inspirerà al concetto di garantire i Banchi meridionali dai pericoli, che la riscontrata possa produrre ad essi. (Applausi a sinistra — Rumori alla estrema sinistra).

Presidente. Veniamo ai voti.

Prego la Camera di prestarmi attenzione. L'articolo sul quale si discusse ieri non esiste più. La Commissione ha accettato il nuovo articolo presentato dal Ministero che è il seguente:

- « Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunqne questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza.
- « È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Provincie in cui i detti biglietti hanno corso legale.

« Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di essi fra gli Istituti saranno stabilite con Decreto Reale da presentarsi entro il 1893 al Parlamento per essere convertito in legge. »

Quindi io credo che, salvo di udire l'avviso di coloro che li avevano proposti, gli antichi emendamenti non abbiano più ragione d'essere.

Tutto al più potrebbero sussistere quello dell'onorevole Chimirri e quello dell'onorevole Montagna, che si contrappongono all'intero articolo ministeriale.

Domando all'onorevole Chimirri ed all'onorevole Montagna se mantengano questi loro emendamenti.

Chimirri. Considerato il modo, nel quale sì è svolta la discussione, ritiro il mio emendamento e voterò contro la proposta del Governo. (Bravo!)

Montagna. Siccome nel mio emendamento mi occupavo della riscontrata, lo ritiro e voterò la proposta del Governo, perchè sono persuaso che dopo la discussione che c'è stata, a novembre il Governo non potrà presentarsi se non con provvedimenti che mirino direttamente a tutelare gli interessi degli Istituti di credito meridionali. (Rumori all'estrema sinistra).

Presidente. Sta bene. Gli altri emendamenti, quelli cioè che si contrappongono ai singoli capoversi del primitivo articolo ministeriale, non hanno più ragione di essere.

Grippo. Ma c'è un emendamento dell'onorevole Berio mantenuto da me che si contrappone a tutto l'articolo del Ministero.

Presidente. Ma quello piuttosto è una ag-

Ora vengono gli emendamenti che si contrappongono in parte o si aggiungono alla nuova formula del Ministero.

Vi è un emendamento dell'onorevole Maggiorino Ferraris, il quale all'ultimo capoverso del nuovo articolo ministeriale sostituisce il capoverso seguente:

« Fino a nuova disposizione di legge il cambio dei biglietti tra gli Istituti è regolato dalle norme in vigore stabilite dal Decreto dell'agosto 1891. »

C'è un altro emendamento degli onorevoli Colajanni, Sciacca della Scala ed altri:

« Il baratto dei biglietti tra gli Istituti medesimi agli effetti della riscontrata durante il regime del corso legale, continuerà